



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con Te Veicoli e Imbarcazioni **inCamper**

**AUTOCARAVAN
SEZIONE DANNI**

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
Oggetto del Contratto	pag. 4
1 Cosa è assicurato?	pag. 4
1.1 INCENDIO E FURTO	
1.2 COLLISIONE	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 5
2.1 ASSICURAZIONE SOLO FURTO TOTALE	
2.2 MAXICASCO	
2.3 CASCO SOLO DANNO TOTALE	
2.4 COLLISIONE INTEGRATIVA	
2.5 COLLISIONE A PERDITA TOTALE	
2.6 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	
2.7 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	
2.8 INCENDIO DOLOSO	
2.9 CRISTALLI	
2.10 CRISTALLI ELITE AUTOCARAVAN	
2.11 CRISTALLI ELITE PLUS	
2.12 PACCHETTO NUOVA FORMULA F E NUOVA FORMULA F "ELITE"	
2.13 ATTI VANDALICI	
2.14 FENOMENI NATURALI	
2.15 CLAUSOLA SATELLITARE	
2.16 FURTO DEL BAGAGLIO	
2.17 DANNI CAUSATI DAI RODITORI	
2.18 RIPRISTINO BOX DI PROPRIETÀ	
2.19 SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE	
2.20 INCENDIO E FURTO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE	
2.21 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI NEL TEMPO LIBERO	
3 Cosa non è assicurato?	pag. 11
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 11
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 SCOPERTI	
4.3 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 16
1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2 RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	
3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO	
4 DETERMINAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	
6 NON OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI	
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro	pag. 21
Appendice normativa	pag. 22

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **ACCESSORI:** le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al **VEICOLO** che possono essere:
 - "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del **VEICOLO**, compresi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**;
 - "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del **VEICOLO**, esclusi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**.
- **ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** periodo annuo di assicurazione che indica l'arco temporale di validità di una **POLIZZA** dal momento dell'effetto a quello della scadenza.
- **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI:** radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
- **COLLISIONE:** scontro tra veicoli.
- **CONTENUTO:** arredamento dell'abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc.), mezzi di custodia (casseforti e armadi forti), vestiti ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, **OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI**, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle **DIPENDENZE**, siano o no separate e, per i vestiti e gli oggetti personali, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'**ASSICURATO**, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportare dall'**ASSICURATO** che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.
- **DEGRADO:** percentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del **VEICOLO** di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del **SINISTRO**.

A titolo di esempio:

- A seguito di **SINISTRO** è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
- Il valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO** è di € 7.000,00
- Il prezzo di acquisto dello stesso **VEICOLO** nuovo è di € 10.000,00

Calcolo del **DEGRADO**

$100\% - (7.000/10.000) = 30\%$

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di **DEGRADO**)

- **DIMORA ABITUALE:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'**ASSICURATO** e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **PREZZO DI LISTINO:** il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del **VEICOLO**, comprensivo di **ACCESSORI** di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
- **VALORE ASSICURATO:** è il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al **VEICOLO**, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali **ACCESSORI** "di serie". Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli **ACCESSORI** "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del **VEICOLO** o, in mancanza di tale documento, in **POLIZZA**.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

*[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Danni; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**]*

Il **CONTRAENTE** può scegliere le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le **esclusioni** e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e **LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicate nel dettaglio nel successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**".

1.1 INCENDIO E FURTO

(garanzia Furto attivabile solo unitamente alla garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall'azione di un fulmine;
- esplosione e scoppio del **VEICOLO** o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Sono inclusi nella garanzia anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

A parziala deroga di quanto previsto dall'art. 4.1 "**ESCLUSIONI**", la garanzia è estesa agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie", se questi sono:

- compresi nel **VALORE ASSICURATO** al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**;
- indicati specificamente nella fattura d'acquisto;
- stabilmente fissati al **VEICOLO** o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del **SINISTRO**.

La garanzia Incendio si intende estesa anche ai "danni da calore" ovvero ai danni diretti derivanti dalla combustione di enti esterni al **VEICOLO**.

Nel caso di Incendio totale, la **SOCIETÀ** indennizza, per un importo forfettario di Euro 500,00 per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti al contenuto del **VEICOLO**.

La garanzia s'intende operante solo se il danno totale si verifica durante la pratica del campeggio.

In aggiunta alla garanzia "**Incendio**", è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia "**Furto**" operante per i danni derivanti da: furto o rapina (siano questi consumati o solo tentati), compresi i danni causati al **VEICOLO** nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso e i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla **SOCIETÀ**.

1.2 COLLISIONE

(garanzia attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, derivanti da **COLLISIONE** con veicoli identificati, ossia dotati di targa.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può, inoltre, attivare le seguenti garanzie, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.1 ASSICURAZIONE SOLO FURTO TOTALE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** risponde, in caso di furto o rapina, unicamente della perdita totale del **VEICOLO** e degli accessori assicurati; si considera perdita totale anche il caso in cui il danno è pari o superiore all'80% del valore commerciale che il **VEICOLO** aveva al momento del **SINISTRO**.

2.2 MAXICASCO

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione. Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.3 CASCO SOLO DANNO TOTALE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso di urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione, che determini il danno totale del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, inclusi i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", purché compresi nel **VALORE ASSICURATO** ed indicati nella fattura d'acquisto. Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" del successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

2.4 COLLISIONE INTEGRATIVA

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso di **SINISTRO RCA** con "concorso di colpa" dell'**ASSICURATO** e nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** e rimasti a carico dell'**ASSICURATO** per la propria quota di responsabilità, senza applicazione di **DEGRADO/FRANCHIGIA/SCOPERTO**. Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.5 COLLISIONE A PERDITA TOTALE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso di **SINISTRO RCA** con responsabilità totale o parziale dell'**ASSICURATO** e nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, se la **COLLISIONE** ha determinato il danno totale del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**,

inclusi i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", purché compresi nel **VALORE ASSICURATO** ed indicati nella fattura d'acquisto.

Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo 3 "**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO**" del successivo capitolo "**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?**" sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

Per la quantificazione dei danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** e rimasti a carico dell'**ASSICURATO**, si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla **SOCIETÀ** nell'ambito della gestione del **SINISTRO RCA** da **RISARCIMENTO DIRETTO**.

A titolo di esempio, se un VEICOLO al momento del SINISTRO ha un valore commerciale pari a € 20.000:

- se il danno è di € 4.000,00 la garanzia non è operante, in quanto il danno è inferiore a € 16.000,00 (€ 20.000,00 x 80%);
- se il danno è di € 17.000,00 la garanzia è operante.

2.6 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** causati da **COLLISIONE** avvenuta con un **VEICOLO** identificato, non coperto da **RCA**, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del **SINISTRO** e nel verbale risulti censito il **VEICOLO** non assicurato.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** ed indicati nella fattura di acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale. In caso di risarcimento del danno, l'**ASSICURATO** o altro avente diritto dovrà dichiarare¹ di surrogare nei propri diritti la **SOCIETÀ** nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se la **COLLISIONE** con un **VEICOLO** identificato non coperto da **RCA**, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** rimborsa solo la **FRANCHIGIA** applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'**ASSICURATO**.

2.7 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico (o ad esse equiparate) a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di specifica documentazione fiscale comprovante la riparazione del **VEICOLO** e di denuncia alle Autorità competenti.

2.8 INCENDIO DOLOSO

(attivabile solo in abbinamento alla sola garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da incendio, con sviluppo di fiamma, a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Sono inclusi i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli **ACCESSORI** "non di serie" fissati stabilmente sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto o in specifica documentazione fiscale se installati successivamente.

¹ Ai sensi dell'articolo 1201 del Codice Civile.

2.9 CRISTALLI

(attivabile solo in abbinamento al Pacchetto “Nuova Formula F”)

La **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali) del **VEICOLO**, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

Sono altresì equiparati ai cristalli anche le vetrate di materiale diverso dal cristallo.

La garanzia opera se l'**INDENNIZZO** non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di polizza in cui siano attive le garanzie “maxicasco” e “cristalli”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla “maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli”.

2.10 CRISTALLI ELITE AUTOCARAVAN

(attivabile solo in abbinamento al Pacchetto Nuova Formula F Elite)

La **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'**ASSICURATO**, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, e cristalli laterali, lucernari e botole di areazione) del **VEICOLO**, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

Sono altresì equiparati ai cristalli anche le vetrate di materiale diverso dal cristallo.

La garanzia opera se l'**INDENNIZZO** non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di polizza in cui siano attive le garanzie MAXICASCO e CRISTALLI ELITE, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia MAXICASCO e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla MAXICASCO allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia CRISTALLI.

2.11 CRISTALLI ELITE PLUS

(attivabile solo in abbinamento al Pacchetto Nuova Formula F Elite)

La **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'**ASSICURATO**, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, e cristalli laterali, lucernari e botole di areazione) del **VEICOLO**, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

Sono altresì equiparati ai cristalli anche le vetrate di materiale diverso dal cristallo.

La garanzia opera se l'**INDENNIZZO** non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di polizza in cui siano attive le garanzie MAXICASCO e CRISTALLI ELITE, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia MAXICASCO e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla MAXICASCO allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia CRISTALLI.

2.12 PACCHETTI NUOVA FORMULA F E NUOVA FORMULA F “ELITE”

(attivabili solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

Vittoria con Te - Veicoli e Imbarcazioni “inCamper” prevede la possibilità di ampliare le garanzie Incendio e Furto attivando uno dei due pacchetti di garanzie complementari: “NUOVA FORMULA F” e “NUOVA FORMULA F ELITE”.

La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese nei due pacchetti:

✓ = compresa nel pacchetto

Garanzia	Descrizione Garanzia	Nuova Formula F	Nuova Formula F "ELITE"
Danni da effrazione	INDENIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di DEGRADO .	✓	✓
Perdita chiavi	Rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO , previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di DEGRADO .	✓	✓
Danni alla tappezzeria	Rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria del VEICOLO , imbrattata o danneggiata a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia opera anche quando il trasporto che ha provocato il danno è stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali.	✓	✓
Spese di traino, custodia e parcheggio	Rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio del VEICOLO disposti dall'Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avenuta comunicazione della circostanza all' ASSICURATO .	✓	✓
Trasporto	Garantisce l' INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO durante il suo trasporto, effettuato insieme al conducente, a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi: - affondamento, deragliamento del vettore; - allagamento della stiva; - scontro del vettore con altri mezzi; - caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, ad accidenti dovuti al mare (conseguenti a mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.); - perdita di carico per avaria comune, come disciplinato dal codice della navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il VEICOLO è a bordo del vettore.		✓

Garanzia	Descrizione Garanzia	Nuova Formula F	Nuova Formula F "ELITE"
Rimborsi accessori per i casi di incendio e furto totale	Rimborso, in caso di incendio o furto totale del VEICOLO ed a condizione che per il nuovo VEICOLO venga emesso anatro contratto con la SOCIETÀ per le garanzie Incendio/Furto: - delle spese sostenute per i documenti necessari alla liquidazione del SINISTRO (certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e, nei casi previsti, procura a vendere), previa presentazione di documentazione fiscale a supporto; - delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà sostenute per la sostituzione del VEICOLO; - del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.		✓

2.13 ATTI VANDALICI

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto ed alla garanzia Fenomeni Naturali)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'art. 4.1 "ESCLUSIONI", lettere b) e c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la sua riparazione.

2.14 FENOMENI NATURALI

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto ed alla garanzia Atti Vandalici)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'art. 4.1 "ESCLUSIONI", lettera c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione.

La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

2.15 CLAUSOLA SATELLITARE

Se il **CONTRAENTE** dichiara che sul **VEICOLO** assicurato è installato un antifurto di tipo "satellitare" e che questo viene regolarmente attivato, la **SOCIETÀ** concederà uno sconto sul **PREMIO** annuo relativo alla garanzia "*Furto*".

2.16 FURTO DEL BAGAGLIO

La **SOCIETÀ** indennizza il furto del bagaglio del **VEICOLO**, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente installato.

Tale garanzia è operante a condizione che il bagaglio si trovi all'interno del **VEICOLO** e che questo sia stato debitamente chiuso.

2.17 DANNI CAUSATI DAI RODITORI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **VEICOLO** conseguenti all'azione di roditori.

La garanzia è operante per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici.

2.18 RIPRISTINO BOX DI PROPRIETÀ

La **SOCIETÀ** garantisce il ripristino dei danni subiti al locale garage di proprietà o in conduzione dell'intestatario al PRA del **VEICOLO**, a seguito di scoppio o incendio totale del **VEICOLO** stesso dovuti a qualsiasi causa.

2.19 SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE

La **SOCIETÀ** rimborsa le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta di ingresso dell'abitazione di residenza di proprietà dell'intestatario al PRA del **VEICOLO**, in caso di furto totale del **VEICOLO** con all'interno le chiavi dell'immobile, previa presentazione di specifica documentazione fiscale comprovante la spesa e della denuncia di furto del **VEICOLO** alle Autorità competenti.

2.20 INCENDIO E FURTO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

La **SOCIETÀ** indennizza i danni diretti e materiali al contenuto della dimora abituale del contraente avvenuti in occasione di viaggi e/o vacanze effettuate con l'impiego dell'autocaravan assicurato e causati da:

- Garanzie "Incendio": incendio, fulmine, scoppio o esplosione, furto di fissi e infissi, fumo, gas, vapori fuoriusciti da guasto degli impianti di produzione di calore del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.
- Garanzie "Furto": furto, rapina, atti dolosi commessi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati), guasti cagionati dai ladri, relativi agli enti di proprietà del **CONTRAENTE** e dei familiari con lui conviventi (convivente more uxorio o altre persone risultanti dallo stato di famiglia).

Le Garanzie "Incendio" e le Garanzie "Furto" sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto" (senza l'applicazione della così detta regola proporzionale)¹

2.21 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI NEL TEMPO LIBERO

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti per fatto della vita privata in occasione di viaggi e/o vacanze purché connessi ed effettuati con l'impiego del **VEICOLO** assicurato.

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per la Responsabilità Civile del **CONTRAENTE** e dei trasportati derivante da:

- la conduzione della vita privata durante il viaggio;
- le operazioni di carico e scarico del mezzo;
- la pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito;
- i danni da incendio, scoppio, esplosione, comunque cagionati, ma esclusi i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (**CODICE DELLE ASSICURAZIONI**). Qualora il fatto sia coperto dalla polizza auto pur non rientrando nell'esclusione anzidetta, o altre polizze la presente garanzia vale in secondo rischio;
- partecipazione a qualsiasi attività indetta dai campeggi, villaggi turistici, agriturismo,

¹ Ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

- comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative;
- la responsabilità derivante dal fatto di minori affidati alla loro sorveglianza (i.e. vicini di piazzola, amici occasionali, figli di parenti o amici affidati per il viaggio ecc.);
 - proprietà ed uso di velocipedi, imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
 - esercizio di attività ricreative non retribuite ivi comprese la partecipazione a brevi gite organizzate da terzi, ma escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;
 - esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
 - proprietà ed uso di attrezzature sportive, purché relative a sport rientranti in copertura.

3 Cosa non è assicurato?

*[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie]*

La garanzia "Collisione integrativa" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la parziale responsabilità dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

La garanzia "Collisione a perdita totale" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la responsabilità (parziale o totale) dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

Non sono assicurabili i **VEICOLI** con oltre 15 anni di età.

4 Ci sono limiti di copertura?

*[negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]*

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi previsti per le singole garanzie, o eventualmente indicati in **POLIZZA**.

Limitatamente ai danni diversi dal "**Furto totale**", se l'importo indennizzabile (calcolato al netto di **SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE** contrattualmente previsti) supera il **VALORE ASSICURATO**, la **SOCIETÀ** corrisponde l'intero **VALORE ASSICURATO** con il solo limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se l'importo indennizzabile è di € 6.000,00 ma il VALORE ASSICURATO è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la SOCIETÀ corrisponderà € 5.000,00.

4.1 ESCLUSIONI

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie "**Incendio**" e "**Furto**" e delle garanzie opzionali) del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**,

delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del **VEICOLO**;

- b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
- d. verificatisi durante la partecipazione del **VEICOLO** a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- e. ad **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie";
- f. alle cose trasportate;
- g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- h. derivanti dall'asportazione di ricambi ed **ACCESSORI** non stabilmente fissati al **VEICOLO**.

Relativamente alla garanzia "Furto", in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da **COLLISIONE**, urto, ribaltamento o uscita di strada.

In caso di furto del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** perde il diritto all'**INDENNIZZO** se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al **VEICOLO**, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

Le garanzie, Collisione, Maxicasco, Casco solo danno totale, Collisione integrativa, Collisione a perdita totale, Collisione con veicoli identificati non assicurati, Collisione con animali selvatici:

- 1. non sono operanti:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - b. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'arti. 186 e 186-bis del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - c. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- 2. non assicurano i **RISCHI** di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- 3. escludono i danni:
 - a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
 - b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
 - c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
 - d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
 - f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
 - g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente

ad altro danno indennizzabile a termini di **POLIZZA**, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie" non compresi nel **VALORE ASSICURATO** e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in **POLIZZA**.

Limitatamente alle garanzie "*Cristalli*" e "*Cristalli Elite*", sono escluse le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al **VEICOLO** a seguito della rottura dei cristalli e i danni agli specchi retrovisori.

Limitatamente alla garanzia "*Trasporto*", contenuta nel pacchetto Nuova Formula F "Elite", sono esclusi dalla garanzia:

- i danni subiti dal **VEICOLO** durante le operazioni di carico e scarico sul treno o sulla nave traghetto (vettore);
- i danni derivanti dall'urto del **VEICOLO** con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Limitatamente alla garanzia "*Furto del bagaglio*", sono esclusi denaro, carte di credito, assegni e titoli di credito di qualsiasi natura, preziosi ed articoli di gioielleria di qualsiasi genere, cicli e motocicli.

Per le garanzie "*Atti vandalici*", "*Fenomeni naturali*" sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi causati dalla circolazione del **VEICOLO**.

Limitatamente alla garanzia "*Incendio e Furto del contenuto dell'abitazione*", per la garanzia Incendio, sono esclusi i danni causati da ordigni esplosivi, implosione, caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica, urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alle danni causati da fumo, gas, vapori fuoriusciti da guasto, non sono compresi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.

4.2 SCOPERTI

La garanzia **FURTO** opera alle seguenti condizioni:

In caso di Furto delle batterie utilizzate per alimentare la propulsione dei veicoli elettrici e/o ibridi l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo € 250,00 e con l'applicazione del degrado d'uso.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione degli **SCOPERTI** di seguito dettagliati:

Garanzia	Franchigia	Scoperto
MAXICASCO	---	10% con il minimo di € 500,00
COLLISIONE	---	10% con il minimo di € 500,00
ATTI VANDALICI	---	10% con il minimo di € 350,00
FENOMENI NATURALI	---	10% con il minimo di € 500,00
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	---	10% con il minimo di € 300,00

4.4 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “LIMITE DI INDENNIZZO”?

Per LIMITE DI INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il LIMITE DI INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito dettagliati:

Garanzia	Limite di indennizzo
FURTO APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE	15% della somma complessivamente assicurata per il VEICOLO
COLLISIONE INTEGRATIVA	€ 4.000,00 per SINISTRO In nessun caso l'INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, potrà superare il valore commerciale del VEICOLO.
COLLISIONE A PERDITA TOTALE, in caso di responsabilità totale dell'ASSICURATO	€ 6.000,00 per SINISTRO
COLLISIONE A PERDITA TOTALE, in caso di responsabilità parziale dell'ASSICURATO	€ 4.000,00 per SINISTRO (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del CAP tramite RISARCIMENTO DIRETTO) In nessun caso l'INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, potrà superare il valore commerciale del VEICOLO.
CRISTALLI	€ 450,00 per SINISTRO ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.
CRISTALLI ELITE AUTOCARAVAN	€ 800,00 per SINISTRO ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Garanzia	Limite di indennizzo
CRISTALLI ELITE PLUS	€ 4.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.
FURTO DEL BAGAGLIO	€ 1.500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo.
DANNI SUBITI DAI RODITORI	€ 1.500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo.
RIPRISTINO BOX DI PROPRIETÀ	€ 3.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo.
SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo.
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	€ 10.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo.
INCENDIO E FURTO CONTENUTO DELL'ABITAZIONE	€ 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NEL TEMPO LIBERO	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con franchigia fissa di € 100,00

Garanzia	Limiti di indennizzo Pacchetto NUOVA FORMULA F	Limiti di indennizzo Pacchetto NUOVA FORMULA F "ELITE"
DANNI DA EFFRAZIONE	€ 550,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 800,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
PERDITA CHIAVI	€ 300,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SPESE DI TRAINO, CUSTODIA E PARCHEGGIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
RIMBORSI ACCESSORI PER I CASI DI INCENDIO E FURTO TOTALE	Non prevista nel pacchetto	Spese per documenti liquidazione sinistro: € 200 per SINISTRO ed anno assicurativo Spese per immatricolazione o passaggio di proprietà: € 200 per SINISTRO ed anno assicurativo Perdita parte d'imposta di proprietà: € 200 per SINISTRO ed anno assicurativo.

Cosa fare in caso di Sinistro?

*[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]*

1. Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata per iscritto all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della **SOCIETÀ**, entro tre giorni da quando il **CONTRAENTE** ne è venuto a conoscenza, indicando l'entità presunta del danno e la data dell'evento ed allegando la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori², il **CONTRAENTE** deve darne avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.

Per le garanzie "Furto", "Incendio doloso", "Furto del bagaglio", "Atti vandalici", "Perdita chiavi", "Danni causati dai roditori" ed in caso di "incendio totale del contenuto del **VEICOLO**", l'ASSICURATO dovrà immediatamente denunciare il **SINISTRO** all'Autorità competente inoltrando una copia della denuncia, convalidata dalla stessa, alla **SOCIETÀ**.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto senza ritrovamento del **VEICOLO** immatricolato al Pubblico Registro, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del **VEICOLO** rubato;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di **VEICOLO** immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale di chiavi in dotazione del **VEICOLO**.

Inoltre, il **CONTRAENTE**, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla **SOCIETÀ** copia autentica della denuncia resa all'Autorità competente.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del **VEICOLO**;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli **ACCESSORI** "non di serie";
- procura a vendere.

Limitatamente alla garanzia "**trasporto**", contenuta nel Pacchetto Formula F "Elite", in caso di **SINISTRO**, i reclami per i danni provocati al **VEICOLO** dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che redigeranno per conto del passeggero il rapporto danni. La copia del rapporto, firmata anche dal passeggero, dovrà essere consegnata alla **SOCIETÀ** insieme al biglietto del trasporto effettuato.

Per la garanzia "**Clausola satellitare**", in caso di **SINISTRO**, l'ASSICURATO, per dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare alla **SOCIETÀ**:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
 - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
 - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi effettuati, completi della data e dell'ora di avvio degli stessi (blocco del motore, ecc.);
 - idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (fatture o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);

² Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

- documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

2. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni urgenti, necessarie per portare il **VEICOLO** danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'**ASSICURATO** non deve effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso documentabile della **SOCIETÀ**, purché questo sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **SINISTRO**.

Se il consenso della **SOCIETÀ** non viene comunicato entro tale termine o in caso di un'urgenza oggettivamente documentabile di effettuare le riparazioni, l'**ASSICURATO** può procedere alle riparazioni, ma è obbligato a conservare le tracce e i residui del **SINISTRO** fino all'accertamento del danno da parte della **SOCIETÀ**, senza per questo aver diritto ad alcun **INDENNIZZO**.

La **SOCIETÀ** può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie al ripristino del **VEICOLO** danneggiato, nonché sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'**INDENNIZZO**; rimarranno comunque a carico dell'**ASSICURATO** gli importi dovuti per **DEGRADO**, **FRANCHIGIE** e **SCOPERTI** previsti dal contratto.

La **SOCIETÀ** può inoltre subentrare nella proprietà del relitto dopo il **SINISTRO**, corrispondendone il controvalore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione

In caso di danno totale avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, se il **VALORE ASSICURATO** risulta uguale al prezzo di listino, comprensivo di quello di eventuali accessori, in vigore al momento in cui è stato stipulato il contratto, l'importo indennizzabile è pari, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, al prezzo di listino del **VEICOLO**.

b) Danno totale dopo 12 mesi e fino a 10 anni dalla data di prima immatricolazione

In caso di danno totale avvenuto dopo il dodicesimo mese ed entro il decimo anno dalla data di prima immatricolazione, l'importo indennizzabile è pari, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**:

- al valore del **VEICOLO** determinato in base alla valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" del semestre in cui è stata stipulata la **POLIZZA** o del mese in cui è stata rinnovata, se il **VEICOLO** non è di prima immatricolazione;
- nel caso di **VEICOLO** di prima immatricolazione, la valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" è quella relativa al semestre in cui il **SINISTRO** è accaduto.

A titolo di esempio, se:

- l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO** a cinque anni dalla data di prima immatricolazione
- il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 15.000,00, riportato nella rivista Eurotax Blu al momento del **SINISTRO**
- il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 18.000,00 €
allora l'**INDENNIZZO** sarà pari ad € 15.000,00.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire dalle quotazioni EUROTAX il valore del **VEICOLO**, si potrà fare riferimento al valore indicato nella perizia eventualmente fatta all'atto della sottoscrizione della **POLIZZA** per determinare il **VALORE ASSICURATO** (perizia effettuata da un tecnico incaricato dalla **SOCIETÀ**, con spesa a carico del **CONTRAENTE**). Alle

successive scadenze della **POLIZZA**, il **VALORE ASSICURATO** è pari a quello della perizia diminuito di un 5% per ogni anno successivo. In ogni caso, il valore la perizia ha una validità non superiore a cinque anni.

In assenza di perizia, si farà riferimento a valutazione di mercato.

c) **Danno totale dopo 10 anni dalla data di prima immatricolazione**

In caso di danno totale avvenuto dopo il decimo anno dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, l'importo indennizzabile è pari, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, al valore commerciale dell'autocaravan determinato in base all'ultima valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" riferita allo stesso **VEICOLO** (o dalla perizia come sopra specificata), ed applicando su questo valore una percentuale di deprezzamento del 5% per ciascun anno di immatricolazione successivo al nono.

d) **Danno parziale**

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione secondo la seguente tabella di degrado predefinito:

Età del VEICOLO	Percentuale di degrado annuo	Totale degrado applicato
0 - 24 mesi	0%	0%
2 anni	25%	25%
3 anni	5%	30%
4 anni	5%	35%
5 anni	5%	40%
6 anni	5%	45%
7 anni	5%	50%
8 anni	5%	55%
9 anni	5%	60%
10 anni	5%	65%

Dopo il decimo anno di età, sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al **VEICOLO** come al precedente punto c) e il prezzo di listino del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**³. Nel caso in cui non sia possibile stabilire dalla rivista "EUROTAX BLU" il valore di listino dell'oggetto da assicurare si potrà fare riferimento ad una perizia come al precedente punto b).

A titolo di esempio:

- **A seguito di SINISTRO – su un VEICOLO di età pari a 12 anni – è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di listino dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo dell'INDENNIZZO

10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00

³ Ai sensi dell'articolo 1908 del Codice Civile.

e) Regola proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il **VEICOLO** aveva al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il **VALORE ASSICURATO** e il valore effettivo del **VEICOLO**⁴.

A titolo di esempio:

- **VALORE ASSICURATO: € 8.000,00**
- **Valore commerciale: € 10.000,00**
- **Danno: € 2.000,00**

Calcolo dell'INDENNIZZO

$2.000 * (8.000/10.000) = € 1.600,00$

f) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel **VALORE ASSICURATO**.

Se il **VEICOLO** è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

4. Determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo

In caso di furto totale, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto⁵. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione.

Per tutte le altre garanzie, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall'acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell'accertamento e della determinazione del danno.

In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la **SOCIETÀ** formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del **SINISTRO**.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni

⁴ Ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

⁵ Ai sensi dell'articolo 150-bis, 1° comma, del **CAP**

dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto.

Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a lui spettante.

La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio.

Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione⁶ se sul **VEICOLO** risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa **POLIZZA** sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

5. Rinuncia al diritto di surrogazione

La **SOCIETÀ** rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **VEICOLO**, o dei trasportati e dei familiari dell'**ASSICURATO**, all'esercizio dell'azione di surroga⁷, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2.6 "*COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI E NON ASSICURATI*".

6. Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e degli atti successivi

Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

⁶ In applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile.

⁷ Articolo 1916 del Codice Civile.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia all'autorità locale completa, in caso di furto parziale, della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.
Atti vandalici, fenomeni naturali, caduta oggetti	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando dove si trova il veicolo per la perizia.	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.		
Perdita chiavi	Denuncia all'Autorità locale della perdita delle chiavi del veicolo assicurato.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Danni alla tappezzeria		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Spese di traino, custodia, parcheggio			Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta.
Cristalli			Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione del cristallo.
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico.
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico.

Appendice normativa

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell'appendice normativa del documento denominato "Il contratto dalla A alla Z"]*

CODICE CIVILE

Art. 1201 – Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati se pagano dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

- a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
- b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
- c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
- d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
- e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso

d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può

sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 672)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (114) (124) (133) (145) ((163))
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età". Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggiungendo 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/07/2024



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

VCT_CAM_DAN-EDZ-0724 - VITTORIA CON TE - VEICOLI E IMBARCAZIONI - INCAMPER - AUTOCARAVAN
SEZIONE DANNI